

Quotidiano

# Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

29 Mar 2015

## Spese di rappresentanza e armonizzazione contabile: la rassegna delle massime della Corte dei conti

di Marco Rossi

Pubblichiamo alcune pronunce delle sezioni regionali di controllo .

### VICOLI DI SPESA

#### **OGGETTO: DEFINIZIONE DI SPESE PER "RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA" ALLA LUCE DELLA LEGGE 122/2010**

Ai fini dell'applicazione dei vincoli di spesa di cui alla Legge 122/2010, riprendendo analoghe pronunce di altre sezioni, le spese per relazioni pubbliche devono essere ricondotte alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra un'organizzazione e il suo pubblico, al fine sia di crearne un'immagine positiva, che di ottenere consenso e sostegno per il suo operato e i suoi scopi. Sulla base di tale impostazione la nozione così enucleata sotto il profilo contenutistico presenta profili di sovrapposibilità con il concetto di pubblicità, poiché le relazioni pubbliche si attuano non solo attraverso la predisposizione e lo svolgimento di variegati eventi, ma anche tramite l'organizzazione di conferenze stampa e la gestione dell'ufficio stampa, situazioni queste cui normalmente si ricorre anche nel campo della pubblicità. Le spese rientranti in quest'ultima casistica, invece, sono state ben delimitate dalle Sezioni riunite (deliberazione n. 50/2011), secondo la quale rientrano nel concetto di pubblicità tutte le attività mediante le quali l'ente locale porta all'esterno della propria struttura notizie, anche se riconducibili alle proprie finalità, come quelle riguardanti la comunicazione istituzionale o le informazioni funzionali alla promozione dei servizi pubblici e delle modalità di fruizione degli stessi da parte della collettività. Le spese di rappresentanza, invece, sono quelle effettuate allo scopo di promuovere l'immagine dell'ente pubblico, mediante attività rivolte all'esterno. Al centro di tale tipologia di spese si pone quindi lo scopo promozionale dell'immagine dell'ente. Peraltro, secondo la costruzione accolta, le spese di rappresentanza non sono necessariamente indirizzate ad autorità, ma possono avere tra i propri destinatari anche la cittadinanza. L'ambito delle spese di rappresentanza rilevante per gli enti pubblici sembra dover tendenzialmente coincidere con quello individuato per gli enti di natura privatistica (ai fini fiscali). Inoltre, secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione le spese di rappresentanza costituiscono spese affrontate da un soggetto per iniziative volte ad accrescere il proprio prestigio e la propria immagine, distinguendole dalle spese di pubblicità. Entrando nel concreto, le spese concernenti l'acquisto e la spedizione di biglietti di benvenuto ai nuovi residenti, corredati da note esplicative sui servizi e i biglietti augurali ai nuovi nati, accompagnati dalla citazione dell'obbligo per i comuni di porre un albero per ciascun neonato, possono rientrare, alternativamente, tra le spese di pubblicità o di rappresentanza. Rientrano nell'ambito delle spese di rappresentanza, le spese di acquisto e spedizione di biglietti augurali in

occasione di nomine e festività, indirizzati ad autorità o a singoli cittadini (ove rivolte a quest'ultima categoria di destinatari, purché nel rispetto di un criterio di ragionevolezza, ad esempio per formulare gli auguri ai centenari). Sono invece da considerare nell'ambito delle spese di pubblicità le spese per manifesti, in occasione di ricorrenze nazionali così come i manifesti informativi relativi a eventi di carattere sociale ed educativo. Parimenti spese di pubblicità sono gli oneri per acquistare e spedire opuscoli ai neo diciottenni contenenti la riproduzione della Costituzione. Infine, rilevano le spese per telegrammi e pubblicazione di necrologi riferite a ex sindaci, consiglieri e dipendenti che non solo non possono annoverarsi tra quelle di rappresentanza, ma, ove sostenute, determinano altresì un danno all'erario, poiché i destinatari delle stesse non sono esterni all'ente. Diversamente, ove rivolte ad autorità e cittadini emeriti, sono legittime e costituiscono spese di rappresentanza.

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA ROMAGNA - PARERE 5 MARZO 2015  
N. 59/2015**

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO IN ESERCIZIO PROVVISORIO ALLA LUCE DEL DLGS 118/2011**

*Secondo la Corte dei Conti: a) le quote di avanzo vincolato, indicate dall'articolo 187, comma 3-ter, del Dlgs 267/2000, possono essere utilizzate, in costanza di esercizio provvisorio (di cui all'articolo 163), anche prima della formale approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, con le modalità e le procedure prescritte dal Tuel (articolo 187, commi 3-quater e 3-quinquies), nonché dai Principi contabili applicati concernenti la programmazione e la contabilità finanziaria (Allegati 4/1 e 4/2 al Dlgs 118/2011); b) le quote di avanzo vincolato, indicate dall'articolo 187, comma 3-ter, del Dlgs 267/2000, possono essere utilizzate, dopo la dichiarazione di dissesto, contestualmente all'approvazione, seguendo le procedure prescritte (articoli 259, 261 e 264 del Dlgs 267/2000), dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; c) in costanza di esercizio provvisorio, il carattere finanziario dei bilanci degli enti locali, che si concreta nell'imposizione di limiti preventivi agli impegni di spesa ed ai pagamenti, impone di non superare, mensilmente, fatte salve le eccezioni previste, il dodicesimo degli importi stanziati, con riferimento all'esercizio in corso, nei programmi del bilancio triennale approvato nell'esercizio precedente (articolo 163 del Dlgs 267/2000). Eventuali variazioni ai predetti stanziamenti sono possibili esclusivamente nei termini disposti dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011.*

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERI 3 e 18 MARZO 2015 N.  
97/2015**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI PROVINCIALI**

*Rispetto alla possibilità di riconoscere il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio (anche gli amministratori), le Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 8/CONTR/2011) hanno precisato che il sistema normativo risultante a seguito degli interventi del legislatore del 2010 consente ancora «l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio da parte del dipendente, ai soli fini della copertura assicurativa e senza alcun diritto al rimborso delle spese per carburante e per pedaggi autostradali». In altri termini, si è detto che «il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1978, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico». Sempre le Sezioni Riunite, tuttavia, anche al fine di evitare i rischi derivanti dal ricorso a soluzioni applicative che, pur formalmente rispettose delle norme, si pongano in contrasto con la ratio delle stesse (ridurre i costi degli apparati amministrativi), hanno ritenuto*

«... possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto». Le considerazioni sopra esposte, valevoli per il personale dirigente delle amministrazioni locali, risultano applicabili anche agli amministratori locali, in virtù del più volte richiamato articolo 2 del Dm 4 agosto 2011, che estende a questi ultimi le stesse limitazioni vigenti per i dirigenti relative al rimborso delle spese di missione. Diversa conclusione, invece, deve essere evidenziata in relazione al rimborso delle spese di parcheggio, nel caso di utilizzo del mezzo dell'ente pubblico. Va, al contrario, tendenzialmente escluso il rimborso dei costi di parcheggio per l'uso autorizzato del mezzo proprio, salvo, in conformità al dettato delle Sezioni Riunite. Tali indicazioni valgono anche con riferimento alle amministrazioni provinciali alla luce della legge 56/2014 in forza del richiamo alla disciplina contenuta nell'articolo 84 del Tuel, ovviamente dei limiti dell'interpretazione elaborata dalla Corte dei conti.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'ABRUZZO- PARERE 24 MARZO 2015 N. 34/2015

**OGGETTO: ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 111/2011**

La deroga disposta dall'articolo 10-bis della legge 64/2013 (riguardante tra l'altro quella riferita alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte dagli enti locali prima del 31 dicembre 2012 e recanti l'esatta individuazione dei compendi immobiliari oggetto delle operazioni) si riferisce esclusivamente al divieto generale di acquisto stabilito dall'articolo 12, comma 1-quater, della legge 111/2011. Pertanto, se, l'Ente aveva programmato l'acquisto del terreno con delibera consiliare antecedente il 31 dicembre 2012, il divieto di acquisto non poteva applicarsi nel 2013 e l'Ente stesso avrebbe potuto concludere in quell'anno l'operazione, sia pur a condizione che la delibera avesse individuato con esattezza tale terreno come oggetto della manifestazione della volontà acquisitiva. Nessuna deroga di eguale tenore è stata disposta rispetto alle disposizioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 12 le quali, pertanto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 con riferimento a tutte le operazioni di acquisto di immobili intraprese dagli enti locali a prescindere dalla data, in caso anche risalente, in cui esse sono state deliberate dai competenti organi. Ne deriva pertanto che, nel caso specifico, per poter procedere all'acquisto del terreno, l'Amministrazione sarà tenuta ad integrare tutti i requisiti della procedura prevista dalla disciplina vigente dal 2014, assicurando in particolare che: l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'operazione siano comprovate mediante attestazione del responsabile del procedimento; la congruità del prezzo venga attestata dall'Agenzia del demanio; nel sito internet istituzionale dell'Ente sia data preventiva e circostanziata notizia dell'operazione.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE 26 MARZO 2015 N. 10/2015

**ARMONIZZAZIONE CONTABILE**

**OGGETTO: INTERPRETAZIONE LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE**

Secondo l'articolo 2, comma 1, del Dlgs 118/2011 le Regioni e gli enti locali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. In tale assetto, è stato previsto che

*l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, possa essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione. Le norme di tale decreto si applicano in via diretta alle Regioni a statuto ordinario, ma ne è opportunamente prevista l'estensione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, attraverso il rinvio alla procedura consensualistica già prevista per l'attuazione del federalismo fiscale. Nelle more della definizione di questa procedura pattizia, il legislatore regionale è intervenuto con l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3, prevedendo che l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, l'adozione del piano dei conti integrato, nonché l'adozione del bilancio consolidato siano applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016. Tale possibilità di scelta, tuttavia, non è prevista per tutti i comuni, ma solo per quelli in grado di esercitare validamente "le facoltà di rinvio previste dal medesimo decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni". Esulano da tale ambito gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, per i quali la norma nazionale, cui rinvia il legislatore regionale, ha già espressamente escluso a monte qualsiasi facoltà di rinvio.*

*SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SICILIA - PARERE 12 FEBBRAIO 2015 N. 140/2015*

#### **PERSONALE**

#### **OGGETTO: IMPUTAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO**

*Come già osservato dalla magistratura contabile in sede giurisdizionale (si veda, in particolare, la sentenza n. 1574/2010 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana) la responsabilità per le violazioni della normativa concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro – assistita da sanzioni penali – ha carattere del tutto personale. Pertanto, anche il pagamento dell'ammenda in misura ridotta, accompagnata dall'adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza, idonea ad estinguere la contravvenzione, ha del pari carattere del tutto personale, predisposta come essa è ad evitare la sanzione penale edittalmente prevista. Il Comune, quindi, in presenza di una sanzione a carico del "direttore dei lavori" e "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" per violazione della normativa sopra richiamata, non può assumersene l'onere, senza cagionare un danno all'Erario.*

*SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE 26 FEBBRAIO 2015 N. 9/2015*